

N.° 1731.



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:

(Il Nome del Re ecc.)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della Legge)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Art. 2.

La Legge porterà la firma del Re, sarà controsegnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3.

Le Leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella Legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4.

Le Leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella Raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle Isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa Legge promulgata sia altrimenti disposto.

La Raccolta degli Atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni Legge all'uso dei Comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal Ministro proponente col visto del Guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere

pubblicamente in tutti i Capiluoghi di Comune un esemplare della Legge. Nei Comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Art. 5.

La Stamperia Reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio della Raccolta degli Atti del Governo contenente la inserzione d'una Legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la Legge promulgata sarà stata inserita.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli secondo, quarto, e quinto della presente Legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle Leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7.

I Decreti Reali, che non interessano la generalità dello Stato, saranno inseriti per estratto nella Raccolta degli Atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Art. 8.

Gli originali delle Leggi, non che dei Decreti Reali contemplati dall'articolo sesto della presente Legge, saranno a diligenza del Guardasigilli consegnati agli Archivi generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9.

Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. in Torino addì ventitre giugno mille ottocento cinquanta quattro.

VITTORIO EMANUELE

V.° DABORMIDA.

V.° C. CAVOUR.

V.° COLLA.

U. RATTAZZI.